MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 4

Personale sanitario e tecnico

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, adottato su proposta del Ministro della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede a determinare il contingente del personale sanitario e tecnico degli ospedali per il quale sono previste attivita' formative. Per il restante personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.

Versione in vigore dal 30 luglio 1989, non più in vigore dal 28 settembre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riorganizzazione-del-servizio-sanitario-265-1989/art-4-personale-sanitario-e-tecnico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it